



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

OGGETTO: ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 34652 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: CALABRIA, EMILIA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA del 04/12/2024 n. 979

Proposta N°: 2024/5334 del 02/12/2024

OGGETTO: ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 34652 / 2024
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE NELLE VIE: CALABRIA, EMILIA, TOSCANA E MARCHE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di cui alla pratica in oggetto definita e che qui si intende integralmente richiamata con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per eseguire lavori di stradali di disporre, per il tempo strettamente necessario, la modifica della circolazione stradale nei tratti interessati;

Considerato che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la circolazione veicolare nonché la sicurezza del personale impegnato nei lavori, di regolamentare circolazione sulle strade interessate dai lavori;

Ritenuto altresì, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, adottare provvedimenti specifici;

Preso atto del divieto imposto dal vigente Regolamento Comunale per il sottosuolo, di eseguire attività di cantiere stradale lungo le arterie di viabilità principale, nelle fasce orarie 07,30/09,00 e 17,00/19,30.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

Visti gli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle Norme sulla Circolazione Stradale";

Visto l'art. 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il D.M. 10 luglio 2002 recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

AUTORIZZA

Ai sensi degli artt. 20 –21 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, la ditta **UNARETI SPA C.F./P.IVA 12883450152** ad occupare il suolo pubblico in:

- **Viale Calabria**
- **Viale Emilia**
- **Viale Toscana**
- **Viale Marche**

per una estensione pari a **2547 metri quadri** come definito negli allegati alla domanda

L'occupazione è autorizzata per le motivazioni in premessa,

- **dalle ore 00,00 del giorno 16/12/2024 alle ore 23,30 del giorno 13/02/2025**

Con la precisazione che le attività di cantiere non potranno svolgersi nelle fasce orarie 07,30-09,00 e 17,00-19,30 come previsto dal Regolamento Comunale del sottosuolo.

ORDINA

La proroga dalle ore 00,00 del giorno 16/12/2024 alle ore 23,30 del giorno 13/02/2025 delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 338 del 2024 che qui si intendono integralmente richiamate.

DISPONE

- Che la validità della presente è subordinata al pagamento del relativo canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da effettuarsi presso il Servizio Entrate del Comune di Cinisello Balsamo. Sono esenti dal canone le occupazioni di cui all'art. 56 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale (Deliberazione di C.C. n. 18 del 15/04/2021). Il Comune di Cinisello Balsamo non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi commessi al rilascio dell'occupazione o dello spazio pubblico sopra indicato. Il Comune di Cinisello Balsamo, per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti degli autorizzati. L'autorizzato deve osservare tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, oltre che stabilite dalle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, così come il richiedente stesso dichiarato sulla domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

La mancata corresponsione del canone entro il termine di inizio della validità del presente titolo, determina la decadenza del titolo autorizzativo (Art.47 c.1° lett.A Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale – D.C.C. n.18 del 15/04/2021) e pertanto i lavori saranno ritenuti privi di autorizzazione. A tal fine è fatto obbligo al soggetto autorizzato, di esibire, a richiesta del personale di polizia, il titolo attestante l'avvenuto pagamento del predetto canone, significando che in caso di violazione alla presente prescrizione saranno applicate le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

- **Che per l'esecuzione dei lavori comportanti l'interruzione o la limitazione del servizio di trasporto Pubblico Locale, dovrà essere acquisito da parte del richiedente, nulla osta emesso dalle aziende esercenti il servizio TPL, previa in ogni caso interazione con il Settore Governo del territorio – Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Cinisello Balsamo, alle cui prescrizioni dovrà attenersi. L'ottenimento del nulla osta, così come le prescrizioni ricevute dal Settore Governo del Territorio, dovranno essere trasmesse a cura del richiedente, a mezzo e mail all'indirizzo polizia.stradale@comune.cinisello-balsamo.mi.it entro la data in cui la presente ordinanza inizierà a produrre i suoi effetti.**

- Che, fatto salvo più restrittive prescrizioni impartite con la presente ordinanza, le aree di cantiere che si sviluppino nell'area interessata o ad essa prospiciente dalle intersezioni a raso fino all'area di visibilità determinata ai sensi dell'Art. 18 c.II del D.Lgs n.285/92 comb. Disp. Art. 28 c.III D.P.R. n. 495/1992 (a seconda della classificazione della strada tipo E o tipo F), dovranno essere regolate da moviere anche quando le dimensioni residue dello spazio carrabile siano superiori alle misure stabilite dal D.M. 10/07/2002 e ss.mm.ii.
- Che le attività di cantiere occupanti la carreggiata, in prossimità di curve o altre limitazioni della visibilità, dovranno essere regolate da moviere anche quando le dimensioni residue dello spazio carrabile siano superiori alle misure stabilite dal D.M. 10/07/2002 e ss.mm.ii.
- Che le aree sottoposte a senso unico alternato di circolazione siano regolamentate per mezzo di movieri o semafori nelle vie interessate da occupazioni di estensioni lineari superiori a 50m.
- Che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella concessione di manomissione suolo eventualmente rilasciata dal Settore LL.PP. del Comune di Cinisello Balsamo, nonché dal Regolamento del Sottosuolo Stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Cinisello Balsamo.
- Che l'esecuzione dei lavori in fascia notturna dovranno essere preventivamente autorizzati da apposito atto rilasciato da Settore Lavori Pubblici in ottemperanza quanto prescritto dalla legge 447/95
- Che il richiedente predisponga o faccia predisporre l'idonea segnaletica come da Regolamento di Esecuzione del C.D.S. che andrà posizionata almeno 48 ore prima, e tutta l'altra inerente la regolamentazione del CANTIERE e la segnalazione dell'occupazione stradale.
- Che l'avvenuto posizionamento della predetta segnaletica di divieto di sosta dovrà essere comunicato dal richiedente alla Polizia Locale di Cinisello Balsamo entro 48 ore dall'inizio della validità delle prescrizioni, agli indirizzi e-mail centrale.operativa@comune.cinisello-balsamo.mi.it e polizia.stradale@comune.cinisello-balsamo.mi.it pena l'inapplicabilità delle procedure sanzionatorie a carico di eventuali trasgressori.
La comunicazione dovrà essere corredata di:
 - Allegati fotografici attestanti lo stato dei luoghi da cui emergano in modo inequivocabile sia il contesto in cui la segnaletica è posizionata, sia ogni segnale collocato;
 - Dichiarazione firmata con cui il soggetto autorizzato si assume la responsabilità dell'avvenuta posa in conformità a quanto previsto dal "Capo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495".

In ogni caso è a carico del richiedente la cura ed il mantenimento della segnaletica e dell'area occupata significando che per l'applicazione delle

sanzioni inerenti l'eventuale presenza di veicoli in sosta vietata, sarà imprescindibile che la segnaletica sia stata posizionata conformemente al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

- Che la segnaletica verticale, conforme alla cartografia acquisita agli atti e qui integralmente richiamata, dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del D.P.R 495/1992, pena l'inapplicabilità delle procedure sanzionatorie a carico di eventuali trasgressori. Per i segnali temporanei potranno essere utilizzati supporti, sostegni o basi mobili di tipo trasportabile che dovranno assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono creare pericolo o intralcio per la circolazione.
- **Che dovrà sempre essere garantita la circolazione di almeno una fila di veicoli, fatto salvo i casi in cui la circolazione stessa sia stata interdetta con la presente ordinanza. Altresì dovranno essere garantiti gli accessi carrai esistenti, fatta salva eventuale interdizione autorizzata con la presente ordinanza.**
- Che la segnaletica verticale presente, eventualmente in contrasto con le disposizioni di questa ordinanza, dovrà essere occultata a cura della ditta esecutrice e quindi, al termine dei lavori autorizzati, ripristinata sempre a cura della medesima.
- Che in prossimità del cantiere dovrà essere collocata l'opportuna segnaletica ai sensi del D.M.10/07/2002 e ss.mm.ii.
- Che la segnaletica e la delimitazione dell'area interessata dai lavori dovrà essere tenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nelle ore notturne, con ausilio di lanterne a luce rossa. Gli operatori e i mezzi d'opera impiegati per i lavori dovranno essere costantemente visibili agli utenti della strada.
- Che in caso di differimento della data dell'inizio dei lavori, la ditta esecutrice è tenuta a darne comunicazione a questo Comando di Polizia Locale, almeno 72 ore prima, a mezzo di posta elettronica.
- Che l'inizio e la fine dell'area occupata dal cantiere dovranno essere adeguatamente delimitati con segnaletica complementare. L'intera area dovrà essere segnalata come da prescrizioni del Regolamento CDS e dovrà essere garantito, nella massima sicurezza, il transito pedonale.

SPECIFICA

Che nei soli casi autorizzati per periodi non superiori a giorni uno, **esclusivamente per avversità meteorologiche documentabili tramite certificazione rilasciata da osservatorio meteorologico**, questi non siano stati eseguiti, la presente ordinanza si intende estesa al primo giorno utile individuato dal soggetto autorizzato ad eseguire i medesimi.

A tal fine l'autorizzato dovrà **dare comunicazione a mezzo e mail** all'indirizzo polizia.stradale@comune.cinisello-balsamo.mi.it indicando la data e l'orario in cui detti lavori verranno recuperati, significando che, nel caso di posa di segnaletica per l'istituzione

del divieto di sosta dovranno essere ripetute pedissequamente le operazioni già descritte. Nell'ambito della postergazione varranno le prescrizioni impartite con la presente ordinanza.

INFORMA

Che per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285), da quelle previste dal relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nonché da quanto indicato dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10 luglio 2002 G.U. 26 settembre 2002 n. 226).

AVVISA

Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione secondo le vigenti forme di trasparenza amministrativa ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione prescritte.

Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale, firmatario del presente atto.

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza

Il Dirigente
FABIO MASSIMO CRIPPA